

SCOPO DELLA MODIFICA:
LIMITARE RESPONSABILITA' (CIVILE, PENALE,
AMMINISTRATIVA) DEL PARLAMENTARE

INSINDACABILITA'

Art. 68

I membri del Parlamento **non possono** essere **chiamati a rispondere** delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)

NON SIGNIFICA CHE SERVE
L'AUTORIZZAZIONE PARLAMENTARE
PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FUNZIONE GIURISDIZIONALE

IMMUNITA' PENALE

HA CARATTERE **SOSTANZIALE**
NON PROCESSUALE

MODIFICA APPORTATA

NOTE:

(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

*«I membri del Parlamento non possono **essere perseguiti** per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.*

Egual autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»